

Prov. 45/2020

*Tribunale di Ferrara*

il presidente del tribunale

ritenuta la necessità di integrare il decreto n. 41/2020 del 15 aprile 2020 alla luce della normativa emanata in epoca successiva;

d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Bologna;

sentiti i giudici del tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

adotta

ai sensi dell'art. 83, comma 7 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 le seguenti ulteriori misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 31 luglio 2020;

A) Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze

1) Settore civile

In sede di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, l'art. 83, comma 7 lett. f) è stato modificato prevedendo la possibilità di svolgere, mediante collegamenti da remoto, le udienze che richiedono anche la presenza "*degli ausiliari del giudice*". E' stata conseguentemente introdotta la norma di cui alla lett. h-bis) in base alla quale i capi degli uffici giudiziari possono disciplinare "*lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*".

In forza di tali nuove previsioni deve disporsi che vengano trattati da remoto i procedimenti nei quali sia già stato nominato (senza che si sia ancora proceduto al giuramento) o debba essere nominato un CTU nonché i ricorsi ex art. 696 *bis* e 445 *bis* c.p.c.; quanto alle modalità di svolgimento dell'incarico, il CTU dovrà applicare, in quanto compatibile, il protocollo per l'udienza in videoconferenza sottoscritto il 9 aprile 2020. Il tutto previo consenso delle parti, da acquisirsi nei termini indicati nel decreto n. 41 del 15 aprile 2020.

Nel caso in cui manchi il consenso delle parti alla trattazione da remoto ovvero qualora il giudice ritenga più congeniale una diversa modalità, i procedimenti *de quibus* potranno essere trattati in via cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h). In particolare, come già sperimentato in altri uffici giudiziari, il giudice formulerà il quesito nell'ordinanza di nomina del CTU -con invito a prestare giuramento telematico e ad indicare il giorno ed il luogo dell'inizio delle operazioni- e fisserà la data dell'udienza figurata.

Le parti, in un termine assegnato dal giudice, potranno depositare breve note contenenti l'indicazione del nominativo dei propri consulenti, istanze di ricusazione e proposte di modifica del quesito. All'udienza figurata il giudice, dopo aver provveduto sulle richieste delle parti, darà atto dell'accettazione dell'incarico del CTU e del suo giuramento in via telematica, assegnerà i termini di cui all'art. 195, 3° comma c.p.c. e rinvierà la causa per il prosieguo. Il verbale della udienza figurata verrà depositata in consolle a disposizione delle parti e del CTU.

2) Settore penale

In sede di conversione del decreto n. 18/20, è stato introdotto il comma 12 *bis* dell'art. 83 in base al quale possono essere trattate, mediante collegamenti da remoto, tutte le udienze penali con la sola eccezione di quelle destinate all'assunzione delle deposizioni di testi diversi da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 ha peraltro integrato l'art. 83 prevedendo che, salvo il consenso delle parti, le disposizioni di cui al comma 12 *bis* non trovino applicazione "alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti".

Dal combinato disposto di tali norme si ricava che:

- a) possono essere celebrate, senza il consenso delle parti, le udienze nelle quali non siano state fissate attività istruttoria o la discussione, quali le udienze "filtro" dibattimentali o altre destinate a concludersi con un mero rinvio;
- b) possono essere celebrate, con il consenso delle parti, tutte le altre udienze penale con la sola eccezione di quelle destinate all'assunzione delle deposizioni di testi "privati".

Orbene, si ritiene opportuno che anche le udienze sub a) debbano essere celebrate con il consenso delle parti; in primo luogo perché la modalità da remoto richiede



l'installazione del sistema Microsoft Team ed una fase di sperimentazione; in secondo luogo perché detta modalità può comportare un contatto ravvicinato fra la parte ed il suo difensore.

Corre comunque l'obbligo di precisare che l'esigenza di garantire il contraddittorio restringe il campo di trattazione delle udienze a) ai processi relativi ai reati privi di persona offesa ovvero a quelli in cui vi sia stata una anticipata costituzione di parte civile; ciò in quanto è impossibile celebrare una udienza da remoto senza un recapito mail cui indirizzare l'invito alla riunione.

Tanto premesso, si indicano le modalità con le quali dovrà essere manifestato e raccolto il consenso alla trattazione:

- 1) la parte interessata, almeno venti giorni prima della data di udienza, manifesterà consenso alla trattazione da remoto inviando una PEC alla cancelleria del giudice e alle altre parti processuali (PM, parte civile, coimputati);
- 2) nella PEC dovrà essere indicato il numero di ruolo del procedimento; il nome e cognome della parte rappresentata; il nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza; l'indirizzo email per ricevere l'invito alla partecipazione alla riunione virtuale; il recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale. Alla PEC dovrà essere allegata dichiarazione della parte rappresentata, con firma autenticata dal difensore, di consenso alla trattazione del procedimento da remoto;
- 3) nei cinque giorni successivi le altre parti presteranno l'eventuale consenso a mezzo di PEC da inviare alla cancelleria del giudice e, per conoscenza, agli altri soggetti processuali;
- 4) nei cinque giorni successivi il giudice fisserà l'udienza da remoto- anche in data diversa da quella originariamente fissata- dandone comunicazione alle parti a mezzo PEC nella quale verrà altresì precisato che all'ora prefissata verrà inviato un link per partecipare alla udienza;
- 5) il giudice terrà udienza in aula ovvero nel proprio ufficio del tribunale;
- 6) la prima udienza da remoto avrà ad oggetto la costituzione delle parti ed altre questioni comunque non implicanti l'assunzione di prove a meno che nella comunicazione sub 1) sia stata preannunciata l'intenzione di chiedere un rito alternativo o di prestare consenso alla definizione del processo sulla base degli atti delle indagini preliminari;



- 7) il giudice -in mancanza del consenso espresso entro i termini di cui sopra e, quindi, nei dieci giorni anteriori alla data della udienza tradizionale- rinvierà il processo ad epoca successiva al 31 luglio 2020.

Resta ovviamente inteso che continueranno ad essere trattati, in presenza e con le cautele previste, i procedimenti individuati nel precedente decreto n. 41 del 15 aprile 2020, quali indicati in dettaglio nei prospetti redatti il 21 e 28 aprile 2020 dal presidente della sezione penale, rinvenibili sul sito Web del Tribunale.

Verranno altresì trattate, in presenza e con le cautele previste, le udienze di convalida dell'arresto e del fermo conseguenti all'adozione del provvedimento di liberazione ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p.

B) Misure organizzative

L'art. 3, comma 1 lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020 prevede che nelle pubbliche amministrazioni debbano essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

L'art. 3, comma 2 del predetto decreto prevede l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'ordinanza n. 74 emessa dal Presidente della Regione Emilia Romagna il 30 aprile 2020 prevede, infine, l'obbligo dell'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. In forza di tali norme, ad integrazione delle misure di prevenzione indicate ai punti 1) e 2) del decreto n. 20 del 2 marzo 2020, deve quindi disporsi:

- che negli stabili del Tribunale e dell'UNEP vengano montati dispenser contenenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- che ai predetti stabili si possa accedere e permanere solo indossando mascherine che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Occorre infine dare atto che è stato effettuato un sopralluogo da parte del R.S.P.P. e del medico del lavoro per la mappatura degli spazi di lavoro e delle aule di udienza.



L'art. 3, lett. i) del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 ha modificato l'art. 83, comma 6 del decreto legge 17 marzo n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 prevedendo che la fase intermedia (cd. fase 2) abbia termine al 31 luglio 2020 anziché al 30 giugno 2020. In forza di tale disposizione ogni riferimento alla data del "30 giugno 2020" contenuto nel decreto n. 41 del 15 aprile 2020 deve intendersi sostituito con quello alla data del "31 luglio 2020".

Deve essere infine ribadito, anche in considerazione del prolungamento della "fase 2", che -in caso di (verosimile) miglioramento e stabilizzazione della situazione di emergenza epidemiologica- verrà prevista la trattazione di ulteriori procedimenti con distanziamento, uso dei dispositivi di protezione individuale e scaglionamento anche nelle ore pomeridiane; ciò con particolare riguardo ai procedimenti di competenza del giudice di pace i quali, diversamente, subirebbero una paralisi di trattazione dal 9 marzo sino al 3 settembre 2020.

P.Q.M.

d'intesa con il presidente della Corte di Appello di Bologna,
integra le linee guida e le misure organizzative contenute nel decreto n. 41/2020 del 15 aprile 2020 nei termini di cui in parte motiva.

Manda alla segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al presidente della Corte di Appello di Bologna, al Procuratore della Repubblica, a tutti i giudici togati ed onorari del Tribunale e del giudice di pace, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al dirigente UNEP, al funzionario apicale del giudice di pace nonché ai responsabili delle cancellerie.

Manda altresì per l'immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara affinché provveda alla diramazione agli iscritti.

Manda infine per la trasmissione di copia del presente provvedimento al CSM e per la sua pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Ferrara, 6 maggio 2020

il presidente del tribunale
Stefano Scati

